



**Requisiti per l'iscrizione nell'elenco nazionale obbligatorio degli operatori in servizi non finanziari ausiliari di assistenza e monitoraggio per il microcredito sulla base delle Linee Guida redatte ai sensi dell'art. 13, comma 1-bis, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193.**

**PREMESSO** che l'Ente Nazionale per il microcredito, già Comitato Nazionale Italiano per il Microcredito, esercita le proprie funzioni istituzionali a seguito della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 2 luglio 2010 e della Legge 12 luglio 2011, n. 106, articolo 8, comma 4-bis, che attribuiscono all'Ente stesso *“funzioni di ente coordinatore nazionale con compiti di promozione, indirizzo, agevolazione, valutazione e monitoraggio degli strumenti microfinanziari promossi dall'Unione europea nonché delle attività microfinanziarie realizzate a valere su fondi dell'Unione europea”*;

**VISTO** il Testo Unico delle leggi in materia Bancaria e Creditizia, emanato con il Decreto Legislativo del 1° settembre 1993, n. 385 e, in particolare, l'articolo 111, comma 1, in base al quale *“In deroga all'articolo 106, comma 1, i soggetti iscritti in un apposito elenco, possono concedere finanziamenti a persone fisiche o società di persone o società a responsabilità limitata semplificata di cui all'articolo 2463-bis codice civile o associazioni o società cooperative, per l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa, a condizione che i finanziamenti concessi (...) c) siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati.”*

**VISTO** il Testo Unico delle leggi in materia Bancaria e Creditizia, emanato con il Decreto Legislativo del 1° settembre 1993, n. 385 (T.U.B.) e, in particolare, l'articolo 111, comma 5, del medesimo in base al quale *“il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Banca d'Italia, emana disposizioni attuative del presente articolo”*;

**VISTO** il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 17 ottobre 2014, n. 176 concernente la disciplina del microcredito in attuazione dell'articolo 111, comma 5 del T.U.B. e in particolare l'art. 3 *“Servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio”*, in base al quale *“(1) l'operatore di microcredito presta, in fase istruttoria e durante il periodo di rimborso, almeno due dei seguenti servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati:*  
*a) supporto alla definizione della strategia di sviluppo del progetto finanziato e all'analisi di*



*soluzioni per il miglioramento dello svolgimento dell'attività; b) formazione sulle tecniche di amministrazione dell'impresa, sotto il profilo della gestione contabile, della gestione finanziaria, della gestione del personale; c) formazione sull'uso delle tecnologie più avanzate per innalzare la produttività dell'attività; d) supporto alla definizione dei prezzi e delle strategie di vendita, con l'effettuazione di studi di mercato; e) supporto per la soluzione di problemi legali, fiscali e amministrativi e informazioni circa i relativi servizi disponibili sul mercato; f) con riferimento al finanziamento concesso per le finalità indicate all'articolo 2, comma 1, lettera d), supporto alla definizione del percorso di inserimento nel mercato del lavoro; g) supporto all'individuazione e diagnosi di eventuali criticità dell'implementazione del progetto finanziato. (2) In deroga al comma 1, l'operatore di microcredito può affidare, con contratto da stipularsi in forma scritta, i servizi indicati nel presente articolo, a soggetti specializzati nella prestazione di tali attività. Il contratto prevede, tra l'altro, l'obbligo di riferire periodicamente all'operatore l'andamento delle attività svolte e i risultati conseguiti dai soggetti finanziati”;*

**VISTO** l'art. 13, comma 1-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni in legge 1° dicembre 2016, n. 225, ai sensi del quale “*Al fine di garantire un'adeguata qualità dei servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio del microcredito, [...] è istituito presso l'Ente nazionale per il microcredito, che ne cura la tenuta e l'aggiornamento, l'elenco nazionale obbligatorio degli operatori in servizi non finanziari ausiliari di assistenza e monitoraggio per il microcredito. Sono iscritti nell'elenco i soggetti che possiedono i requisiti minimi stabiliti dall'Ente nazionale per il microcredito sulla base delle linee guida redatte dall'Ente stesso, sentito il parere della Banca d'Italia. [...] L'iscrizione nell'elenco avviene di diritto per i soggetti che prestano servizi ausiliari per finanziamenti di microcredito già concessi e in via di ammortamento, fatta salva la successiva verifica del possesso dei requisiti minimi”;*

**VISTO** altresì il comma 1-ter del predetto art. 13, secondo cui “*Le modalità attuative del comma 1-bis [...] sono definite mediante un protocollo d'intesa sottoscritto dalla Banca d'Italia e dall'Ente nazionale per il microcredito”;*

**CONSIDERATO** che, in data 20 febbraio 2018, è stato sottoscritto dalla Banca d'Italia e dall'Ente Nazionale per il microcredito il protocollo d'intesa in materia di servizi ausiliari di



assistenza e di monitoraggio nell'attività di microcredito che disciplina, nell'ambito delle rispettive competenze e attribuzioni istituzionali, le modalità con le quali l'Ente e la Banca d'Italia danno attuazione alle disposizioni dell'art. 13, commi 1bis e 1-ter del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, al fine di garantire un'adeguata tenuta dell'elenco dei Tutor da parte dell'Ente ed un'adeguata valutazione della qualità dei servizi ausiliari di assistenza e di monitoraggio per il microcredito;

**SENTITA** la BANCA d'ITALIA

**L'ENTE NAZIONALE PER IL MICROCREDITO STABILISCE I SEGUENTI**

**“REQUISITI PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI TUTOR”**

Indice

- Art. 1 Definizioni
- Art.2 Condizioni per l'iscrizione
- Art. 3 Requisiti di onorabilità
- Art. 4 Requisiti di professionalità
- Art. 5 Prova valutativa
- Art. 6 Corso di orientamento per l'iscrizione nell'Elenco
- Art. 7 Aggiornamento professionale
- Art. 8 Responsabile dei servizi ausiliari
- Art. 9 Intermediari vigilati
- Art. 10 Disposizioni transitorie: iscrizione di diritto:
- Art. 11 Entrata in vigore



## Art. 1

### Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:
  - a) “*T.U.B.*”: il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni;
  - b) “*Decreto*”: il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176, recante “Disciplina del microcredito, in attuazione dell’articolo 111, comma 5, del T.U.B.”;
  - c) “*Decreto fiscale*”: il decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225;
  - d) “*Elenco*”: l’Elenco nazionale obbligatorio degli operatori in servizi non finanziari ausiliari di assistenza e monitoraggio per il microcredito disciplinato dall’art. 13, commi 1-bis e 1-ter del Decreto fiscale e tenuto dall’Ente Nazionale per il Microcredito;
  - e) “*Ente Nazionale per il Microcredito o ENM o Ente*”: l’Ente pubblico non economico che esercita funzioni in materia di microcredito e microfinanza, a livello nazionale ed internazionale. In particolare: promozione, indirizzo, agevolazione, valutazione e monitoraggio degli strumenti microfinanziari promossi dall’Unione Europea e delle attività microfinanziarie realizzate a valere sui fondi comunitari (Legge del 12 Luglio 2011 n.106, art.8, c.4 bis lettera b); monitoraggio e valutazione delle iniziative italiane di microcredito e microfinanza (Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 Luglio 2010); promozione e sostegno dei programmi di microcredito e microfinanza destinate allo sviluppo economico e sociale del paese nonché dei paesi in via di sviluppo e alle economie in transizioni;
  - f) “*Finanziamenti di microcredito*”: finanziamenti erogati in conformità all’art. 111 del T.U.B. per l’avvio o lo sviluppo di attività di lavoro autonomo o di microimpresa e per promuovere l’inserimento di persone fisiche nel mercato del lavoro di cui al Titolo I del Decreto;
  - g) “*Servizi ausiliari di assistenza e di monitoraggio o, in breve, Servizi ausiliari*”: i servizi non finanziari ausiliari di assistenza e di monitoraggio previsti dall’art. 111, comma 1 del T.U.B. e dall’art. 3, comma 1 del Decreto;
  - h) “*Controllo*”: la nozione di controllo di cui all’art.2359 del codice civile;
  - i) “*Intermediari vigilati*”: gli intermediari iscritti in albi o elenchi tenuti dalla Banca



- d'Italia.
- j) “*Soggetti diversi dalle persone fisiche*”: enti di diritto pubblico, associazioni e fondazioni riconosciute, enti iscritti nel registro unico nazionale del Terzo Settore dotati di personalità giuridica, società di capitali, società di persone, il cui statuto o atto costitutivo o fondativo preveda lo svolgimento di attività riconducibili alla prestazione dei Servizi ausiliari;
  - k) “*Responsabile dei Servizi ausiliari*”: il legale rappresentante del Soggetto diverso dalla persona fisica o colui che facendo parte della struttura organizzativa di quest'ultimo è delegato a svolgere le funzioni previste dall'art. 8 del presente provvedimento;
  - l) “*Tutor*”: le persone fisiche e i Soggetti diversi dalle persone fisiche iscritti nell'Elenco.

## Art. 2

### Condizioni per l'iscrizione nell'Elenco

1. L'iscrizione nell'Elenco è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:
  - a) per le persone fisiche: cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero altra cittadinanza secondo quanto previsto dall'art. 38 del D.lgs. 165/2001, domicilio nel territorio della Repubblica;
  - b) per i Soggetti diversi dalle persone fisiche: sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica, e scopo od oggetto sociale riconducibile alla prestazione dei Servizi ausiliari;
  - c) sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità, di cui ai successivi articoli 3 e 4.
2. Il possesso dei requisiti di cui al precedente comma 1, lett. c) è attestato secondo le modalità previste nel D.P.R. 445/2000. L'Ente si riserva di accertare la veridicità delle informazioni dichiarate, anche con controlli a campione. Il mancato possesso dei requisiti o la sopravvenuta carenza degli stessi comporta la decadenza dall'Elenco, che può essere dichiarata dall'Ente medesimo.
3. La permanenza nell'Elenco è subordinata, in aggiunta alle condizioni indicate al comma 1, all'aggiornamento professionale ai sensi del successivo art. 7.



### **Art. 3**

#### **Requisiti di onorabilità**

1. Ai fini dell'iscrizione nell'Elenco, i richiedenti non devono avere riportato condanne penali passate in giudicato, sentenze definitive di applicazione della pena su richiesta delle parti, misure di sicurezza o di prevenzione o comunque provvedimenti iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, salvi gli effetti della riabilitazione e dell'estinzione del reato nei casi previsti dall'art. 445, comma 2 del c.p.p.
2. Qualora il richiedente l'iscrizione nell'Elenco sia un Soggetto diverso da una persona fisica, il possesso dei requisiti di cui al precedente comma 1 è richiesto in capo a coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, al Responsabile dei Servizi ausiliari, nonché a coloro che esercitano, direttamente o indirettamente, il Controllo nella società.
3. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura dell'Ente.

### **Art. 4**

#### **Requisiti di professionalità**

1. L'iscrizione nell'Elenco è subordinata al possesso di almeno uno dei seguenti requisiti di professionalità:
  - a) titolo di studio non inferiore al diploma di laurea, anche triennale;
  - b) comprovata esperienza, della durata complessiva di almeno tre anni, maturata attraverso lo svolgimento di attività in ambito professionale giuridico o economico, finanziario o la gestione di attività connesse alla prestazione dei Servizi ausiliari, al microcredito e alla microfinanza.
2. Per i richiedenti l'iscrizione diversi dalle persone fisiche, il possesso dei requisiti di cui al precedente comma 1 è richiesto in capo al Responsabile dei Servizi ausiliari.
3. Ai fini dell'iscrizione nell'Elenco, i richiedenti devono superare una prova valutativa indetta dall'Ente, i cui contenuti sono fissati dall'Ente medesimo, disciplinata ai sensi del successivo articolo 5. Qualora il richiedente l'iscrizione nell'Elenco sia un Soggetto diverso da una persona fisica, la prova valutativa dovrà essere superata dal Responsabile dei Servizi ausiliari.
4. L'ammissione alla prova valutativa è subordinata altresì alla frequenza di un corso di orientamento specifico sulle materie attinenti alla prestazione dei Servizi ausiliari di assistenza e



monitoraggio e alle connesse competenze psicologiche e relazionali, ai sensi del successivo articolo 6. Qualora il richiedente l'iscrizione nell'Elenco sia un Soggetto diverso da una persona fisica, al corso partecipa il Responsabile dei Servizi ausiliari.

5. Soggetti particolarmente qualificati per avere svolto attività di microcredito, o iscritti in albi professionali, possono chiedere di accedere alla prova valutativa senza seguire i suddetti corsi o parte di essi.

6. L'Ente si riserva di accertare la veridicità delle informazioni dichiarate riguardanti i requisiti di cui al comma 1.

## **Art. 5**

### **Prova valutativa**

1. I richiedenti l'iscrizione devono sostenere una prova valutativa consistente nell'accertamento da parte dell'ENM del possesso delle conoscenze e competenze necessarie a svolgere i Servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio.

2. La data e la modalità di svolgimento di ciascuna sessione della prova valutativa sono definite con un apposito avviso approvato dall'Ente e pubblicato sul relativo sito web almeno 30 giorni prima della data prevista per lo svolgimento di ciascuna sessione.

3. L'Ente assicura lo svolgimento di almeno due sessioni di prove valutative all'anno.

## **Art. 6**

### **Corso di orientamento per l'iscrizione nell'Elenco**

1. L'Ente organizza corsi di orientamento finalizzati al conseguimento di idonei livelli di conoscenza teorica, di capacità e di competenze tecnico-operative nelle materie rilevanti per l'esercizio dell'attività di Tutor.

2. Possono essere esonerati dalla partecipazione ai corsi di orientamento di cui al comma 1 coloro che attestino di aver frequentato con esito positivo corsi erogati da soggetti terzi, conformi agli standard individuati dall'Ente e pubblicati sul sito istituzionale del medesimo.

3. L'Ente, attraverso il suo sito istituzionale, comunica le date e le modalità di svolgimento del corso di orientamento e la lista dei corsi forniti da soggetti terzi ai sensi del precedente comma 2.



## **Art. 7**

### **Aggiornamento professionale**

1. Gli iscritti nell'Elenco sono tenuti all'aggiornamento professionale mediante la frequenza i corsi di formazione, di regola da effettuarsi annualmente.
2. Per i Soggetti diversi dalle persone fisiche, l'obbligo dell'aggiornamento professionale di cui al precedente comma 1 è assolto dal Responsabile dei Servizi ausiliari.
3. L'Ente stabilisce e pubblica sul proprio sito ufficiale gli standard dei corsi di formazione finalizzati all'aggiornamento professionale. I corsi di formazione, di durata complessiva non inferiore a dieci ore per anno, sono somministrati dall'Ente stesso o da soggetti terzi accreditati dallo stesso Ente in forma di corsi, seminari, convegni, tavole rotonde, dibattiti. Per un massimo di cinque ore annuali i corsi stessi potranno essere seguiti anche mediante video conferenze, o in modalità e-learning.
4. L'Ente verifica l'assolvimento del dovere di aggiornamento professionale, richiedendo la trasmissione della copia degli attestati rilasciati all'esito dei corsi di formazione.

## **Art. 8**

### **Responsabile dei Servizi ausiliari**

1. Per i Soggetti diversi dalle persone fisiche, il Responsabile dei Servizi ausiliari.
  - a) predispone idonei strumenti e controlli per garantire che la preparazione degli addetti alla prestazione dei servizi ausiliari sussista al momento del reclutamento e in via continuativa;
  - b) cura la formazione e l'aggiornamento degli amministratori, dipendenti o collaboratori in generale, addetti alla prestazione dei Servizi ausiliari;
  - c) vigila sull'osservanza da parte dei dipendenti, collaboratori e in generale da parte degli addetti alla prestazione dei Servizi ausiliari della disciplina loro applicabile;
  - d) informa coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo delle criticità e/o violazioni riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni.





2. Il Responsabile dei Servizi ausiliari deve essere dotato dei poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla natura delle funzioni delegate e dell'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle medesime.

### **Art. 9**

#### **Intermediari vigilati**

1. Le disposizioni del presente provvedimento non si applicano agli Intermediari vigilati che erogano finanziamenti di microcredito e prestano in via diretta i Servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio. Essi sono censiti, a soli fini informativi, in un'apposita sezione dell'Elenco.

### **Art. 10**

#### **Disposizioni transitorie: iscrizione di diritto**

1. Gli Intermediari vigilati che abbiano concesso finanziamenti di microcredito ancora in corso di ammortamento alla data di entrata in vigore del presente provvedimento comunicano all'Ente i nominativi dei Tutor di cui si sono avvalsi ai fini della conseguente iscrizione di diritto nell'Elenco, ai sensi dell'art. 13, comma 1-bis del Decreto fiscale, fatta salva la successiva verifica del possesso dei requisiti minimi.

### **Art. 11**

#### **Entrata in vigore**

1. I presenti requisiti entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.